

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 4/08/2023

N° Delibera: 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

L'anno duemilaventitre addi quattro del mese di Agosto alle ore 20:07 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	VACCA ALESSANDRO	PRESIDENTE	Presente
3	BUONO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI COSTANZO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
5	DI MEGLIO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
6	LOMBARDI GEMMA	CONSIGLIERE	Presente
7	MANGIONE EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
8	MATTERA ELVIRA	CONSIGLIERE	Assente (giust.)
9	MATTERA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
11	DI COSTANZO VIRGINIA	CONSIGLIERE	Presente
12	DI IORIO PIERINA	CONSIGLIERE	Assente (giust.)
13	DI MEGLIO MARIO	CONSIGLIERE	Presente

Presiede l'arch. Alessandro Vacca.

Partecipa alla seduta, con funzioni di assistenza e verbalizzanti, il Segretario comunale

Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce l'argomento posto al sesto punto all'odg. Si tratta di una modifica al regolamento disciplinante le misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione fiscale. Detto regolamento approvato nel 2019 oggi viene modificato prevedendo la possibilità di operare una compensazione tra crediti maturati verso l'Ente di natura non tributaria e debiti tributari.

Rimette la relazione al Dott. Mattera, Responsabile Servizio Tributi. Il Dott. Mattera evidenzia che oltre alla compensazione con questa proposta di delibera si intende dare la possibilità alle attività indebitate di sanare la loro posizione debitoria entro ulteriori 45 gg anche se già incorse in provvedimenti di revoca/sospensione. E'una ipotesi pensata per quanti vogliono pagare ma hanno bisogno di tempi aggiuntivi.

Il Consigliere Di Meglio evidenzia che già in sede di approvazione del regolamento nel 2019, la minoranza di allora di cui faceva parte, motivò la propria contrarietà proprio in ragione del fatto che sembrava già allora troppo stringente in ragione delle condizioni sociali ed economiche. Fu risposto che chi non paga è meglio che chiuda ed infatti oggi li abbiamo chiusi. Quindi probabilmente oggi si è cambiata opinione e si conviene sulla correttezza del ragionamento fatto all'epoca dal sottoscritto.

Il Presidente fa presente che la maggioranza non ha cambiato opinione, ma ci si è resi conto che proprio arrivando alla fine del procedimento di revoca/sospensione si ottengono risultati. L'amministrazione sta cercando di contemperare di verse esigenze, da un lato la necessità che tutti i cittadini paghino i tributi comunali, dall'altro quella di tutelare il tessuto produttivo dell'Ente.

Il Sindaco ribadisce che Amministrazione continua a ritenere che chi non paga tasse debba chiudere ma ciò nondimeno ritiene doveroso venire incontro a chi invece vuole pagare ma ha bisogno di più tempo.

Il Dott. Mattera fa presente che questa proposta di modifica nasce anche da una proposta dello stesso Consigliere di Meglio che più volte si è confrontato sul punto con il servizio Tributi.

Il Consigliere Mario Di Meglio chiarisce la propria posizione: io non voglio che le attività chiudano, sia chiaro. Ma dico che le perplessità di oggi erano già state fatte presenti al momento della approvazione del regolamento nel 2019. Già all'epoca era impensabile pensare che alcune attività pagassero perché avevano una eccessiva passività. Sin dall'inizio non aveva senso approvare questo regolamento.

Il Dott. Mattera fa presente che l'Ufficio lavora annualmente risalendo al 4°, 5° anno precedente per accertamenti evasione. C'è stato uno stop dettato dal COVID che ha fatto accumulare diverse annualità.

Il Consigliere di Meglio evidenzia che andrebbe espunto sia al testo della proposta di delibera che dal regolamento la parola "in via del tutto eccezionale" perché la modifica che si propone vale a regime e non in via eccezionale.

Inoltre nell'ultima pagina dell'articolo nella parte modificata dopo la parola 45 va aggiunto la parola giorni

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di delibera

Con il seguente risultato della votazione espresso per alzata di mano dai presenti che riporta il seguente risultato

Consiglieri presenti: 11

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare come di fatto approva la proposta di delibera ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRATSO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI AI SENSI DELL'ART.15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N°34 COSI'COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N°58 ;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del Tuel, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato

Consiglieri presenti: 11

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

La seduta continua

Del che si è redatto il presente verbale, come di seguito sottoscritto

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI:

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58

All'Ufficio Segreteria

Si trasmette la presente quale proposta di deliberazione di seguito riportata

Istruttoria – Proposta

Premesso che

- la disposizione contenuta nell'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;
- la norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate – siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti; ù
- il Legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa «solida» a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

Considerato che con Delibera di C. C. n. 15 del 30/09/2019 veniva approvato il *Regolamento*

disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;

Preso atto che, in seguito all'applicazione del Regolamento citato, è sorta l'esigenza di modificarne alcuni aspetti;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la modifica/integrazione dell'art. 3 (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente) del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;

2. di dare atto che

➤ il nuovo testo del citato articolo 3 è il seguente:

“(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi e sarà disposta l'inibizione di eventuali segnalazioni certificate di inizio attività. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità nasca successivamente al provvedimento autorizzatorio e/o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il SUAP notificherà all'interessato, anche solo a mezzo pec, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi verrà emesso un provvedimento di sospensione dell'attività della durata massima di 90 giorni. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività verrà revocata. Anche tale ultimo termine di 90 giorni è da intendersi perentorio.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria e, in caso di dilazioni di pagamento, dovranno far riferimento all'articolo 16 del regolamento

generale delle Entrate, così come modificato dalla delibera di C. C. n. 2 del 10/03/2023.

In caso di accoglimento dell'istanza di dilazione di pagamento delle somme dovute, il procedimento amministrativo di revoca resterà sospeso sino all'integrale estinzione del debito. Il mancato e/o tardivo pagamento, anche di una sola rata, ricollocherà il contribuente in una posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio del procedimento amministrativo e conseguente revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività. Quanto appena stabilito troverà applicazione anche per gli esercenti attività commerciali e/o produttive che abbiano già in essere dilazioni di pagamento. Qualora sia stata prestata fidejussione bancaria e/o assicurativa, il SUAP emetterà, nell'ambito del procedimento di revoca, un provvedimento di sospensione dell'attività, in attesa della relativa escussione del fidejussore. In caso di esito positivo il contribuente vedrà regolarizzata la propria posizione tributaria e di conseguenza il procedimento sarà archiviato.

È consentita la compensazione tra crediti maturati verso l'Ente eventi natura non tributaria e debiti aventi natura tributaria, se non espressamente vietato dalla legge.

L'avvio di tre procedimenti per irregolarità tributarie comporterà, alla quarta irregolarità, l'automatica revoca del titolo abilitante all'attività, senza possibilità che l'operatore economico abbia la possibilità di sanare la propria posizione irregolare tributaria. Nel caso, quest'ultimo intenda riavviare l'attività, oggetto della revoca, dovrà procedere alla presentazione di tutto l'incartamento necessario per una nuova apertura ed a sanare preventivamente la propria posizione debitoria. Nel caso in cui l'intestatario del titolo abilitante all'esercizio dell'attività, anche se non ancora sospeso, si trovi in una posizione di irregolarità tributaria ed intenda trasferire la propria azienda (a titolo esemplificativo: cessione, fitto d'azienda, donazione) dovrà provvedere a sanare interamente la propria posizione debitoria. Qualora intenda usufruire di un rateizzo, il trasferimento dell'azienda, sarà condizionato risolutivamente al mancato pagamento anche di una sola rata.

➤ viene inserito l'articolo 8 rubricato "Norme transitorie" che stabilisce "Per le attività che hanno ricevuto la comunicazione di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività, è concesso un termine di 45, dalla pubblicazione del presente deliberato, per poter regolarizzare la propria posizione debitoria, estinguendola in

un'unica soluzione o richiedendo un rateizzo, nei limiti e termini di cui al presente regolamento. In tal caso rivivranno gli effetti della licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione di inizio attività revocata e, nel caso di rateizzo, la revoca verrà sospesa con espresso provvedimento. Il comma che precede trova applicazione anche nei confronti di quelle attività che hanno provveduto ad estinguere la propria posizione debitoria nel periodo intercorrente tra la revoca e la pubblicazione del presente regolamento”.

MODIFICATO

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi e sarà disposta l'inibizione di eventuali segnalazioni certificate di inizio attività.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità nasca successivamente al provvedimento autorizzatorio e/o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il SUAP notificherà all'interessato, anche solo a mezzo pec, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi verrà emesso un provvedimento di sospensione dell'attività della durata massima di 90 giorni.

Qualora gli interessati non regolarizzino

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi e sarà disposta l'inibizione di eventuali segnalazioni certificate di inizio attività.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità nasca successivamente al provvedimento autorizzatorio e/o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il SUAP notificherà all'interessato, anche solo a mezzo pec, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi verrà emesso un provvedimento di sospensione dell'attività della durata massima di 90 giorni.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di

MODIFICATO

la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività verrà revocata. Anche tale ultimo termine di 90 giorni è da intendersi perentorio.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria e, in caso di dilazioni di pagamento, dovranno far riferimento all'articolo 16 del regolamento generale delle Entrate, così come modificato dalla delibera di G.M. n. 14 del 25/05/2012.

In caso di accoglimento dell'istanza di dilazione di pagamento delle somme dovute, il procedimento amministrativo di revoca resterà sospeso sino all'integrale estinzione del debito. Il mancato e/o tardivo pagamento, anche di una sola rata, ricollocherà il contribuente in una posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio del procedimento amministrativo e conseguente revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività. Quanto appena stabilito troverà

novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività verrà revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria e, in caso di dilazioni di pagamento, dovranno far riferimento all'articolo 16 del regolamento generale delle Entrate, così come modificato dalla delibera di C. C. n. 2 del 10/03/2023.

In caso di accoglimento dell'istanza di dilazione di pagamento delle somme dovute, il procedimento amministrativo di revoca resterà sospeso sino all'integrale estinzione del debito. Il mancato e/o tardivo pagamento, anche di una sola rata, ricollocherà il contribuente in una posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio del procedimento amministrativo e conseguente revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività. Quanto appena stabilito troverà applicazione anche per gli esercenti attività commerciali e/o produttive che abbiano già in essere dilazioni di

applicazione anche per gli esercenti attività commerciali e/o produttive che abbiano già in essere dilazioni di pagamento.

Qualora sia stata prestata fidejussione bancaria e/o assicurativa, il SUAP emetterà, nell'ambito del procedimento di revoca, un provvedimento di sospensione dell'attività, in attesa della relativa escussione del fidejussore. In caso di esito positivo il contribuente vedrà regolarizzata la propria posizione tributaria e di conseguenza il procedimento sarà archiviato.

~~L'operatore economico potrà decidere di prestare fidejussione bancaria e/o assicurativa anche nei casi non previsti dall'articolo 16 del citato regolamento generale delle Entrate ed in tal caso troverà applicazione quanto stabilito dal comma precedente.~~

~~Non è consentita la compensazione tra entrate tributarie e crediti di natura non tributaria.~~

L'avvio di tre procedimenti per irregolarità tributarie comporterà, alla

pagamento.

Qualora sia stata prestata fidejussione bancaria e/o assicurativa, il SUAP emetterà, nell'ambito del procedimento di revoca, un provvedimento di sospensione dell'attività, in attesa della relativa escussione del fidejussore. In caso di esito positivo il contribuente vedrà regolarizzata la propria posizione tributaria e di conseguenza il procedimento sarà archiviato.

È consentita la compensazione tra crediti maturati verso l'Ente aventi natura non tributaria e debiti aventi natura tributaria, se non espressamente vietato dalla legge.

L'avvio di tre procedimenti per irregolarità tributarie comporterà, alla quarta irregolarità, l'automatica revoca del titolo abilitante all'attività, senza possibilità che l'operatore economico abbia la possibilità di sanare la propria posizione irregolare tributaria. Nel caso, quest'ultimo intenda riavviare l'attività, oggetto della revoca, dovrà procedere alla presentazione di tutto l'incartamento necessario per una nuova apertura ed a

	MODIFICATO
--	------------

<p>quarta irregolarità, l'automatica revoca del titolo abilitante all'attività, senza possibilità che l'operatore economico abbia la possibilità di sanare la propria posizione irregolare tributaria. Nel caso, quest'ultimo intenda riavviare l'attività, oggetto della revoca, dovrà procedere alla presentazione di tutto l'incartamento necessario per una nuova apertura ed a sanare preventivamente la propria posizione debitoria.</p> <p>Nel caso in cui l'intestatario del titolo abilitante all'esercizio dell'attività, non ancora sospeso, si trovi in una posizione di irregolarità tributaria ed intenda trasferire la propria azienda (a titolo esemplificativo: cessione, fitto d'azienda, donazione) dovrà provvedere a sanare interamente la propria posizione debitoria. Qualora intenda usufruire di una dilazione di pagamento, il trasferimento dell'azienda potrà avvenire soltanto in seguito all'estinzione del debito.</p>	<p>sanare preventivamente la propria posizione debitoria. Nel caso in cui l'intestatario del titolo abilitante all'esercizio dell'attività, anche se non ancora sospeso, si trovi in una posizione di irregolarità tributaria ed intenda trasferire la propria azienda (a titolo esemplificativo: cessione, fitto d'azienda, donazione) dovrà provvedere a sanare interamente la propria posizione debitoria. Qualora intenda usufruire di un rateizzo, il trasferimento dell'azienda, sarà condizionato risolutivamente al mancato pagamento anche di una sola rata.</p>
---	---

	AGGIUNTO
	Articolo 8 (Norme transitorie)

	MODIFICATO
--	------------

	<p>Per le attività che hanno ricevuto la comunicazione di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività, è concesso un termine di 45 giorni, dalla pubblicazione del presente deliberato, per poter regolarizzare la propria posizione debitoria, estinguendola in un'unica soluzione o richiedendo un rateizzo, nei limiti e termini di cui al presente regolamento. In tal caso rivivranno gli effetti della licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione di inizio attività revocata e, nel caso di rateizzo, la revoca verrà sospesa con espresso provvedimento.</p>
--	---

	<p>Il comma che precede trova applicazione anche nei confronti di quelle attività che hanno provveduto ad estinguere la propria posizione debitoria nel periodo intercorrente tra la revoca e la pubblicazione del presente regolamento.</p>
--	--

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 14 DEL 04/08/2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58

PARERE TECNICO
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine al parere richiesto, sotto il profilo della regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di cui oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;

Viste le disposizioni in materia;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 27/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Dott. Luigi Mattera

PARERE CONTABILE
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla regolarità contabile:

Esaminati gli atti trasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Esprime parere Favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 21/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Ottavio Di Meglio



COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla copertura finanziaria;

ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto nell'intervento _____

capitolo _____ del Bilancio di previsione _____ al numero _____;

BARANO D'ISCHIA li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Ottavio Di Meglio

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO VACCINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Maria Grazia Loffredo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 11/08/2023 al 26/08/2023

BARANO D'ISCHIA lì, ... 1...1...AGO. 2023
IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Maria Grazia Loffredo.

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione

BARANO D'ISCHIA lì, ... 1...1...AGO. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Maria Grazia Loffredo.